



Per Audizione
VI Commissione Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

in modalità telematica in merito al

**disegno di legge n. 148 “Disposizioni in materia di politiche della famiglia,
di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”**

Giovedì, 4 novembre 2021

A cura di:

Marco Terenzi, Direttore Amministrativo IRCCS “E. Medea La Nostra Famiglia”
polo regionale Friuli Venezia Giulia

Roberto Orlich, Direttore Generale CAMPP - Consorzio per l’Assistenza medico psicopedagogico

Osservazioni di natura generale

Un sistema organico di norme promozionali del “sistema famiglia” pensiamo sia oltremodo importante e da tempo atteso e non solo per l’importanza di questa **“struttura” sociale** fondata su relazioni, anche intergenerazionali, di **reciprocità, responsabilità, solidarietà** fra i suoi membri, **aperta alla comunità e generatrice di capitale sociale e reti di tutele**. Già prima della pandemia dal confronto con gli altri Paesi europei, emergeva la più bassa natalità per il nostro Paese, causata non già e non tanto nel calo dell’aspirazione ad avere figli, o da modificazioni sociologiche, comunque intervenute, quanto piuttosto dalle difficoltà che incontrano coloro che vorrebbero averne. I genitori italiani non hanno storicamente ricevuto sostegno adeguato nella responsabilità di crescere ed accompagnare un figlio né sotto il profilo della conciliazione né di quello economico né di quello educativo. Siamo così, allo stato, fra i Paesi con più bassa partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne e in particolare di quelle con figli. Una donna lavoratrice su cinque lascia il lavoro all’arrivo di un figlio per difficoltà nel conciliare maternità e lavoro. Anche coloro che non lasciano il lavoro pagano spesso una penalità in termini di rallentamento di carriera e di salario, con effetti di medio periodo sul benessere economico familiare e di lungo periodo sul valore della pensione che riceveranno.

Nel nostro Paese l’emergenza Covid 19 ha impattato così gravemente con consistenti squilibri demografici e sociali a svantaggio delle nuove generazioni, erose dalla bassa natalità e con alto rischio di povertà materiale ed educativa che si è fatto sempre più concreto. Eppure, nonostante il quadro complesso, la condizione dei giovani, a partire dall’infanzia, sembra destinata a peggiorare ulteriormente, se non si **interviene in modo articolato ed integrato** investendo adeguate risorse a fronte dei bisogni educativi, socio-economici ed occupazionali delle famiglie con figli, piccoli ed adolescenti. Insomma con interventi ad ampio spettro ed integrati non già settoriali o frammentati.

Con il **DDL DISEGNO DI LEGGE N. 148** <<Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità>> la Regione si inserisce opportunamente nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia, **Family Act**, approvato dal Governo la scorsa estate e che rappresenta il **primo provvedimento orientato a costruire a livello nazionale un piano integrato per le politiche familiari**.

All'interno di questo percorso e di queste norme si inserisce il DDL regionale, conservando **l'approccio innovativo** sul versante lessicale e terminologico, degli obiettivi e degli strumenti e introducendo misure complementari, allargando il quadro delle opportunità e servizi dedicato all'intero nucleo familiare. Si riconoscono infatti le finalità generali ed il rationale della legge quadro che riteniamo condivisibili ed appropriati:

- **riqualificare** le politiche familiari da una visione meramente socio-assistenziale che mette a tema la famiglia fragile ad una visione di promozione del ruolo generativo e positivo della famiglia, includendo nella sfera di interesse legislativa, oltre alle risposte ai bisogni socio-economici anche quelle legate alla funzione educativa della genitorialità, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla formazione, all'autonomia abitativa, allo sport e alla cultura;
- **inquadrate** tutte le misure in un sistema integrato che abbia l'intero nucleo familiare (e non i singoli componenti) come destinatario degli interventi, recuperando il concetto di sistema organico all'interno di una società organica e complessa;
- **unificare** misure frammentate in un sistema strutturale di opportunità e servizi che coinvolga tutti gli ambiti della vita e della società.

Con questo provvedimento la Regione intende promuovere e perseguire politiche integrate volte ad accompagnare i **progetti di vita delle famiglie e dei suoi componenti**, ad incentivare la **natalità**, a rafforzare **l'autonomia dei giovani** e a **ridurre le disuguaglianze e disparità di genere** e a **promuovere ed incentivare l'accesso ad interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati** finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita ed in particolare nelle condizioni di **fragilità**.

In questa cornice normativa risulta apprezzabile anche l'attitudine della norma ad organizzare, semplificare e razionalizzare la precedente normativa regionale di settore, integrando – fra l'altro – misure già esistenti, cercando di comporre un corpo normativo regionale, concorrente ma complementare a quello statale, finalizzato, in definitiva, alla **promozione del benessere** della famiglia ed al sostegno alla natalità. Infatti, insieme alla **carta famiglia**, misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di specifiche imposte e tasse, ed **alla dote famiglia**, misura atta a sostenere le attività complementari legate allo sviluppo dei figli e le spese per il tempo libero delle famiglie, ritroviamo **altre misure economiche selettive** che vanno dall'abbattimento delle rette per gli asili nido, al diritto allo studio universitario, a garanzia del diritto di tutti i minori ad accedere ad opportunità educative, ricreative e di istruzione.

Inoltre, con le modifiche alle leggi regionali su istruzione e lavoro che hanno anticipato il presente DDL, si riconosce come la Regione abbia introdotto nuove misure dirette alla **tutela della responsabilità genitoriale** e a favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** dei genitori nonché a creare una **filiere di servizi** nell'arco della vita formativa della persona collegata agli interventi regionali in materia di diritto allo studio.

Infine, si evidenzia, coerentemente con le norme di rango statale e regionale, la positività delle previsioni che vanno nella direzione della **sussidiarietà verticale ed orizzontale** con il coinvolgimento, da una parte, degli Enti Locali e dall'altra degli Enti del Terzo settore, delle forze sociali, con le associazioni di rappresentanza, con il sistema produttivo del territorio, nelle fasi di programmazione, co-progettazione, di gestione e di consolidamento delle buone prassi relativamente all'implementazione delle politiche familiari, di promozione dell'autonomia giovanile, della parità di genere e degli interventi socio-sanitari a tutela della condizione di fragilità della famiglia e delle sue componenti.

Una criticità a livello generale potrebbe derivare dalla necessità del rimando a successivi atti attuativi/amministrativi che potrebbe allungare i tempi per l'esigibilità dei diritti o degli istituti previsti dalla norma.

Osservazioni puntuali

-art. 2 Particolarmente interessante ed importante la promozione di un **sistema integrato** delle politiche familiari in collaborazione con gli Enti locali e le loro forme associative, con il sistema sociale e sanitario regionale, con il sistema dell'educazione e della formazione regionale, con gli enti del Terzo settore, con le forze sociali, con le associazioni di rappresentanza, con il sistema produttivo del territorio e con i soggetti privati. Infatti se diverse sono le problematiche, le competenze, le dimensioni, le discipline e gli attori interessati, **la famiglia**, pur nell'articolazione delle sue componenti, deve essere vista nella sua unitarietà, come soggetto che richiede **interventi plurimi ma integrati in sede di programmazione, progettazione e realizzazione**;

- art. 3. Parrebbe opportuno che il **programma triennale per la famiglia** fosse allineato e coesistente agli altri programmi e piani di settore che la Regione intende approvare o ha approvato e che hanno o possono avere un impatto sulla condizione della famiglia nel suo complesso e/o della autonomia dei giovani e/o delle pari opportunità. Una pianificazione che coordini (tenga insieme) le diverse pianificazioni ed articolazioni del sistema di welfare e di politiche attive con l'individuazione di una **mappa dei nessi di causa-effetto**.

L'art. 4 prevede, al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia, per le politiche giovanili e per le pari opportunità, l'istituzione, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari. Di fatto il Tavolo proposto con il nuovo DDL sostituisce la Consulta della normativa precedente. Quello che pare importante è che tale organismo sia convocato periodicamente e che assicuri un'adeguata funzionalità. Ai fini della sua composizione parrebbe necessaria la rappresentanza (almeno 2) **dei Servizi Sociali dei Comuni**. Questi, talora, coincidevano con i nominativi designati dal Consiglio delle Autonomie Locali. Pare importante ci siano entrambi, per garantire sia **il profilo politico che il profilo tecnico** in Sede di confronto e di co-programmazione.

Ai fini della regolamentazione della **Carta Famiglia (art.5)** e della **Dote famiglia (art.6)**, strumenti parimenti a sostegno delle famiglie con figli a carico, si ritiene che **l'entità del beneficio debba** (e non possa) dipendere **dal numero di figli a carico**, nel senso che la fascia di intensità (bassa, media e alta) del beneficio debba essere crescente al crescere dei figli a carico e che la fascia di appartenenza determini la misura dell'agevolazione; maggiore il numero dei figli, maggiore il beneficio derivante.

- **art. 8.** Importante la previsione delle **fasi di transizione nei progetti di vita** (snodi importanti) ed il riconoscimento, a seguito della nascita o dell'adozione di un bambino, al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 5, di un **contributo annuo** a fronte dell'apertura di una posizione di **previdenza complementare** intestata al minore presso un soggetto convenzionato.

-Importante e condivisibile l'introduzione **nell'art.9**, in sede di possibile previsione di agevolazioni di natura fiscale, quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili su tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione, del riconoscimento del "**fattore famiglia**" quale derivazione concettuale del **quoziente familiare** e strumento di equità fiscale;

- Di particolare interesse **l'art.13** finalizzato all'autonomia ed allo sviluppo di progetti di vita dei giovani; si evidenzia la particolare attenzione che dovrà essere dedicata all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed al contrasto della **povertà educativa** uno dei principali fattori di esclusione e di emarginazione, soprattutto in questa fase di transizione e di evoluzione socio-economica.

- **L'art. 19** prevede la realizzazione di interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione. Fra i soggetti attuatori dei suddetti interventi importante la previsione – fra gli altri – degli **Enti Locali** – **aggiungeremmo - anche associati nelle forme previste dalla legge**

- Di interesse **l'art. 21** che vede la collaborazione fra Regione e Comuni (Enti Locali) – **aggiungeremmo pure in questo caso – anche associati.** Insieme alle previsioni di cui all'art.21 parrebbe di interesse la **coabitazione di giovani** insieme ad altri soggetti come **anziani o disabili** e che, per la quale si possa prevedere una riduzione del canone di affitto in ragione del tempo loro "dedicato".

- **L'articolo 24** definisce le funzioni delle **Consulte comunali dei giovani**. Sono organismi autonomi, apartitici, permanenti, con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Parrebbe utile e funzionale alla partecipazione che le **Consulte possano coincidere con gli Ambiti dei Servizi sociali** e partecipare a sedute delle Assemblee dei Sindaci allorquando vengano posti all'ordine del giorno argomenti o problematiche attinenti alla condizione giovanile. Per tali Consulte dei giovani potrebbe essere funzionale ed educativa (sul piano della gestione di fondi pubblici) la previsione di una dotazione economica annuale (di entità modesta).

L'articolo 28 promuove interventi a sostegno delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo della vita, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari. Gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori sono individuati negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria. Agli art. 43, 44 e 45 della LR 6/2006 **aggiungeremmo anche l'art. 46** della medesima legge che riguarda **le persone con disabilità.**

L'articolo 31 interviene per favorire lo svolgimento del ruolo genitoriale, sostenendo le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in sinergia con gli enti del Terzo settore. Al comma 2, in collaborazione con la Regione, crediamo sia appropriato aggiungere, ai servizi di consultorio familiare, anche i **servizi sociali dei Comuni** in ragione di condizioni che potrebbero richiedere interventi integrati.

L'articolo 34 valorizza le attività di cura non professionale svolte dal *caregiver* familiare e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari, al fine di promuovere la domiciliarità. Circa i destinatari **individueremmo le persone anziane in condizione di non autosufficienti o con disabilità**. Nel senso che la gestione a domicilio di persone con disabilità non dovrebbe intervenire solo in caso di loro non autosufficienza, ma in ragione della peculiarità della disabilità e della complessità del bisogno.